

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile**

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Pietro Guidotti - Presidente
Dott. Anna De Cristofaro - Consigliere
Dott. Teresa Caruso - Giudice Ausiliario Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. OMISSIS del ruolo generale dell'anno 2015 promossa da:

EREDE

APPELLANTE

BANCA

contro

APPELLATA

COMPAGNA DE CUIUS;

contro

APPELLATA

IN PUNTO A: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara, n. 724 del 20.03.2014, depositata il 10.06.2014.

Conclusioni delle parti

Parte appellante: conclude come in atto di citazione in appello;

Parte appellata BANCA: conclude come in comparsa di costituzione e risposta;

Parte appellata COMPAGNA DE CUIUS: conclude come in comparsa di costituzione e risposta.

La Corte

Udita la relazione della causa svolta dal Giudice ausiliario Dott. Teresa Caruso; viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo ha così deciso:

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 07.01.2015 EREDE interponeva appello avverso la sentenza n. 724/14 emessa dal Tribunale di Ferrara con la quale la domanda proposta dall'appellante e da sua parente, entrambi eredi di DE CUIUS, era stata respinta, con condanna degli attori a sostenere per intero la spesa della CTU grafologica e con compensazione delle spese legali fra attori e convenuta, BANCA, mentre quest'ultima veniva condannata alla rifusione delle spese di causa in favore della terza chiamata COMPAGNA disponendone il pagamento nei confronti dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.

Con l'azione promossa in primo grado EREDI avevano convenuto in giudizio BANCA chiedendo che questa fosse condannata alla restituzione e/o al rimborso di € 40.156,76, oltre interessi e rivalutazione, poiché responsabile di aver colposamente omesso di rilevare la falsità delle firme di DE CUIUS apposte sul contratto di apertura di conto corrente datato 30.08.2007 e sull'ordine di vendita di titoli amministrati presso la Banca del 31.08.2007, con accredito del netto ricavo della vendita sul conto appena aperto e cointestato con la compagna del de cuius.

Siffatte operazioni, secondo la ricostruzione degli attori, erano state poste in essere quando non era nelle condizioni fisiche di apporre la propria firma, tant'è che era ricoverato in ospedale ove, dopo circa due mesi, interveniva il decesso.

Si costituiva la Banca convenuta che negava ogni addebito e riferiva come l'autenticità delle firme fosse stata accertata direttamente dalla direttrice della filiale che le aveva personalmente raccolte presso il nosocomio ove il DE CUIUS era ricoverato; riferiva inoltre, che già nel 2005, il de cuius e la compagna avevano avuto un c/c cointestato e nei mesi precedenti il ricovero il DE CUIUS aveva comunicato a più funzionari della Banca del suo intento di accendere un nuovo conto corrente, di nuovo cointestandolo a sé e alla compagna e di voler smobilizzare dei titoli; precisava che sui moduli stampati immediatamente prima che la Direttrice si recasse in Ospedale appariva la data del 30.08.2007 e sull'ordine di smobilizzo era stata aggiunta, a mano, il luogo (sede della filiale) e la data del 31.08.2007 perché l'esecuzione dell'ordine ricevuto il giorno prima era stato eseguito il giorno successivo presso la filiale; ad ogni buon conto la Banca, per l'ipotesi che i cenni ad un vizio della volontà del DE CUIUS, contenuti nell'atto introduttivo, potesse essere interpretata come una domanda di annullamento, chiamava in causa COMPAGNA che in tal caso diveniva litisconsorte necessaria e comunque perché la stessa era il soggetto passivo della domanda restitutoria formulata dagli attori, atteso che da questa erano state riscosse le somme rivendicate dagli attori; chiedeva infine di essere da questa manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda degli eredi del correntista. Si costituiva la terza chiamata che contestava l'ammissibilità della chiamata; riferiva di avere già avuto, in passato, un conto corrente cointestato con il suo compagno e di essere stata delegata ad operare sull'altro c/c di cui il DE CUIUS era unico titolare e che ciò dava prova dell'intento dei due di voler condividere le loro risorse economiche; evidenziava come dall'esame dell'atto introduttivo non emergesse affatto l'intento degli attori di promuovere una domanda di annullamento, bensì di nullità per l'ipotesi di falsità delle sottoscrizioni e pertanto la terza chiamata risultava destinataria di una domanda non proposta dagli attori; chiedeva quindi il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti e la condanna della chiamante anche ex art. 96 cpc.

La causa veniva istruita mediante prove per testi e CTU grafologica.

Il primo giudice, discostandosi totalmente dalle risultanze peritali e valorizzando invece esclusivamente le deposizioni testimoniali raccolte, respingeva la domanda degli attori con compensazione delle spese fra attori e convenuta e condannava la Banca alla rifusione delle spese a favore della terza chiamata.

Proponeva appello la sola EREDE la quale censurava la sentenza di primo grado perché il Tribunale avrebbe erroneamente focalizzato il suo percorso logico deduttivo su una sola delle domande proposte, ovvero l'accertamento di un illecito da parte della Banca, quando invece, le domande proposte erano plurime ed indipendenti fra loro e fondate sia sull'accertamento di una responsabilità contrattuale che di una responsabilità extracontrattuale della Banca, nonché a monte e ed a prescindere dal titolo delle responsabilità della Banca, sull'accertamento della falsità delle firme. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto innanzitutto prendere atto dell'apocriefia delle firme, così come accertato dal CTU, e da questo avrebbe dovuto

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Rel. Guidotti, n. 2586 del 17 settembre 2019

dichiarare la nullità degli atti impugnati anche a prescindere dall'accoglimento delle ulteriori domande, senza lasciarsi condizionare, come invece aveva fatto, dall'ipotizzata assenza di interesse della COMPAGNA a falsificare le firme, visto che avrebbe avuto la possibilità, se avesse voluto, di operare direttamente sul conto del DE CUIUS, di cui aveva la delega, e perché, se avesse potuto contare sulla complicità della funzionaria della Banca, non avrebbe avuto la necessità di procedere alla falsificazione presso il Nosocomio ove il DE CUIUS era ricoverato, ma avrebbe potuto effettuare più agevolmente la contraffazione presso gli uffici della Banca. Peraltro, continuava l'appellante, la funzionaria della Banca potrebbe essere stata mossa non da vero e proprio dolo, bensì da compiacente cortesia nei confronti di un cliente di vecchia data. Il giudicante, ad avviso della EREDE avrebbe dovuto valutare come elemento indiziario il precedente episodio di falsificazione della firma del DE CUIUS posto in essere dalla compagna, su di un contratto di comodato, come accertato in diverso giudizio e non avrebbe dovuto, invece, farsi influenzare nell'interpretare i fatti posti alla sua attenzione né dal fatto che le domande degli eredi non erano state rivolte nei confronti della COMPAGNA, né che l'azione era stata promossa solo dopo aver trovato un accordo con quest'ultima per la spartizione delle somme ancora depositate sul conto di cui è causa, alla data della morte del de cuius. Infine, l'appellante ricordava che il CTU, al di là delle somiglianze e delle divergenze evidenziate nel corso dell'esame fra le scritture di comparazione e quelle da verificare, aveva fondato il suo convincimento soprattutto sulla contraddittoria circostanza, che aveva debitamente sottolineato, riguardo al generale miglioramento dell'omogeneità della scrittura, che risultava più fluida e con una pressione uniforme, rispetto alle scritture di comparazione, nonostante le gravi condizioni di salute del paziente il quale, nello stesso giorno, nel prestare il proprio consenso per l'inserimento di un catetere venoso centrale, era stato dichiarato non in grado di firmare, mentre le scritture di comparazione risalivano ad un'epoca in cui al DE CUIUS non era ancora stato diagnosticato alcun tumore ed era oltre un decennio più giovane.

Si costituivano gli appellati che chiedevano il rigetto dell'appello.

La causa è pervenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti all'udienza del 19/03/2019.

Tanto premesso ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e che la decisione del primo giudice debba essere confermata.

Occorre ricordare che fra le diverse indagini peritali, l'esame grafologico è considerato quello che meno di tutti dà certezza in ordine agli esiti dello stesso, atteso che l'attendibilità delle risultanze riposa su elementi che non appartengono ad una scienza esatta, come la matematica, la fisica o la chimica, bensì sull'empirica osservazione che "la scrittura di ogni soggetto è unica ed irripetibile, perché presenta caratteristiche dinamiche che la rendono personale ed inconfondibile." (CTU pag. 6). Ebbene, proprio detto assunto, contenuto nell'incipit della relazione peritale, conduce a ritenere che gli esiti della CTU, in particolare nel caso in esame, non possano prevalere sulle diverse risultanze fattuali emerse nel corso dell'istruttoria, risultanze che correttamente il Tribunale ha tenuto in prevalente considerazione e che hanno condotto il primo giudice a discostarsi dalle conclusioni peritali.

Il CTU aveva escluso l'autenticità delle firme apposte sui documenti bancari sottoscritti il 30 agosto 2007 da DE CUIUS perché, nonostante le discordanze e le somiglianze grafiche con le firme esaminate in comparazione, l'andamento pressorio risultava migliorato e la scrittura più omogenea e più fluida, rispetto alle precedenti firme, che pure erano state eseguite quando il soggetto era più giovane ed in buona salute.

Orbene, ritiene il Collegio che le differenze dinamiche evidenziate dal CTU possano trovare idonea giustificazione se si considera la condizione psicologica, oltre che fisica, in cui il DE

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Rel. Guidotti, n. 2586 del 17 settembre 2019

CUIUS si trovava nel momento in cui vergava i documenti bancari di cui è causa. Questi era consapevole di essere in uno stadio terminale della sua malattia e sapeva di avere difficoltà di movimento che faticosamente ha cercato di contrastare. Per apporre la sua firma sui documenti che gli venivano sottoposti dalla direttrice della Banca si doveva concentrare mentalmente ed impegnare fisicamente e tutto questo non può non aver avuto ripercussioni sulla modalità di espressione del suo segno grafico, difforme da quello automatico e spontaneo, ma pur sempre autografo. Dalla regolarità pressoria che per il CTU è prova dell'apocrifia, traspare, invero, l'intenzionale impegno fisico che de cuius ha investito per apporre le proprie firme, lavoro tanto arduo e faticoso, che di lì a pochi giorni, per evitare di replicare l'impresa preferiva rilasciare verbalmente il suo consenso informato per l'inserimento di un catetere venoso centrale.

Quel che è emerso dalle deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria e dall'esame del diario clinico del giorno in cui le firme sono state apposte, è che DE CUIUS quella notte, aveva riposato bene e si era alzato da solo per recarsi in bagno, così dimostrando di avere sufficiente autonomia residua per svolgere le ordinarie operazioni quotidiane; il giorno precedente aveva lui stesso telefonato alla Direttrice della filiale della BANCA chiedendole di recarsi presso l'Ospedale e spiegandole esattamente cosa intendeva fare, tant'è che la teste, il giorno successivo, era uscita dal suo ufficio con tutta la documentazione già predisposta e stampata, si era recata presso il luogo in cui era ricoverato ed aveva raccolto le firme di questi sui moduli predisposti. La telefonata era stata ricevuta da soggetto diverso dalla Direttrice e a questa era stata inoltrata; non solo, anche i moduli erano stati predisposti e stampati da un impiegata diversa e poi consegnati alla Direttrice che li aveva portati con sé in ospedale e, al suo ritorno in filiale, li aveva riconsegnati alla stessa impiegata, completati della firma del cliente, perché li scaricasse; il giorno successivo, la stessa impiegata, dopo aver eseguito quanto indicato nei moduli, li aveva riconsegnati alla direttrice che, per attestarne l'esecuzione, vi aveva apposto, a penna, data e luogo. Se, come sostiene l'appellante, le firme fossero state apocrife, dovrebbe ritenersi che sia stato posto in essere un vero e proprio complotto con il coinvolgimento di parecchi dipendenti della Banca che al solo fine di favorire una cliente dovrebbe assumersi che fossero disposti a commettere degli illeciti penali rischiando anche il lavoro.

Tutto quanto sopra è stato debitamente vagliato dal primo giudice ed il Collegio ne condivide pienamente il percorso seguito.

L'incertezza degli esiti di un'indagine peritale come quella grafica - che per questo la Suprema Corte ha qualificato alla stegua di un mero indizio *"...in tema di falsità, allo scopo di accertare la sussistenza dell'elemento oggettivo, non può ritenersi sempre indispensabile l'espletamento della perizia grafica, la quale peraltro, ha valore solo d'indizio."* (Cass. Civ. n. 8881 del 28.04.2005) -, esiti che peraltro divengono ancor più aleatori su di un soggetto affetto da un tumore cerebrale dal 2003, come era il de cuius, a fronte di un impianto probatorio coerente, ragionevole e convincente come quello fornito dalla Banca, non poteva che persuadere il Tribunale della autenticità delle sottoscrizioni e del suo convincimento ha fornito ampia ed adeguata giustificazione, come richiesto dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 2579 del 02/02/2009).

Per le stesse ragioni il Collegio conferma la decisione del primo giudice e respinge pertanto il gravame i cui ulteriori motivi diviene superfluo esaminare.

Al rigetto del gravame segue, in base al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore degli appellati che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

CTU GRAFOLOGICA: fra le diverse indagini, è considerato quello che meno di tutti dà certezza in ordine agli esiti

Sentenza, Corte d'Appello di Bologna, Pres. Rel. Guidotti, n. 2586 del 17 settembre 2019

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'appello proposto da EREDE nei confronti di BANCA e COMPAGNA DE CUIUS avverso la sentenza n. 724/14 emessa dal Tribunale di Ferrara e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;

Condanna a rifondere a BANCA le spese di lite del presente grado, che liquida, per ciascuna parte, nella somma di e 6.615,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, somme che dispone a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.

Sussistono i presupposti di legge per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art 13 TU 115/2002 come modificato dalla L.228/2012.

Così deciso nella Camera di Consiglio della III[^] Sezione civile della Corte di Appello il giorno 09 luglio 2019.

Il Presidente
Dott. Pietro Guidotti

Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*